

**DETERMINAZIONE n. 22 del 20 febbraio 2019
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – CIG:72029985FC. Sospensione del procedimento.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L. R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt.li 7, 21-octies e 21-nonies;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 86 del 31 maggio con la quale il Direttore dell'Agenzia ha rinnovato allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

premessato che:

- con Determina del Direttore n. 134 del 12 settembre 2017, l'Ing. Stefano Rubboli è stato nominato Responsabile del Procedimento della procedura di gara di cui all'oggetto;
- con Deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27 settembre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, comprensivi del Bando, dello schema di Contratto di Servizio e Disciplinare Tecnico;
- che ai sensi del Bando di gara Integrale e Capitolato d'Oneri con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani n. 159 del 18 ottobre 2018 è stato nominato il seggio di gara per la gara di cui all'oggetto;
- che, con determinazione n. 110 del 9 luglio 2018, in piena condivisione delle risultanze di tutte le valutazioni svolte dal RUP e dal seggio di gara inerenti la corrispondenza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici a quanto previsto dalla lex specialis ed il possesso da parte dei medesimi operatori economici dei requisiti speciali dalla stessa lex specialis richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sono stati ammessi entrambi gli operatori economici, Iren Ambiente S.p.A. e Costituendo RTI tra De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppo-mandataria) e URBASER S.A. (mandante), alle successive fasi della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma- CIG:72029985FC;
- con determinazione n. 159 del 18 ottobre 2018, l'Agenzia ha proceduto a nominare la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma;
- la Commissione si è insediata ed ha proceduto all'apertura delle Buste B delle offerte presentate nella gara in data 19.11.2018

considerato che:

- avverso la Determina del Direttore n. 110 del 9 luglio 2018, di ammissione dei concorrenti per la gara di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma (CIG:72029985FC), è stato proposto ricorso da IREN Ambiente S.p.A. al TAR per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, notificato in data 11 settembre 2018 ed acquisito al protocollo all'Agenzia. n. 5937 dell'11/09/2018;
- tra i motivi di gravame del suddetto ricorso, la ricorrente IREN Ambiente S.p.A. eccepisce che la dichiarazione relativa all'esistenza di precedenti penali e un procedimento penale pendenti a carico del legale rappresentante del RTI controinteressato avrebbe dovuto imporre alla stazione appaltante un approfondimento istruttorio volto a verificare, nei confronti dello stesso, l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- con sentenza n. 310 del 26 novembre 2018, acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 7439 del 27 novembre 2018, il TAR di Parma ha accolto parzialmente il ricorso in esame, ritenendo sussistere il vizio rilevato dalla ricorrente, da intendersi come difetto di istruttoria su circostanze conoscibili anche solo sulla base della dichiarazione effettuata dal raggruppamento concorrente che, per la loro rilevanza penale e contrattuale nello stesso ambito di attività oggetto di futuro affidamento, avrebbero giustificato un ulteriore approfondimento a carico della Stazione Appaltante, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione n. 180 del 29 novembre 2018, al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto dal TAR Emilia Romagna, sede di Parma, con la sentenza n. 310/2018, si è disposto di sospendere la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma (CIG:72029985FC), al fine di svolgere un approfondimento istruttorio, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- con protocollo n. Prot. PG.AT 29.11.2018.0007489 e 7490 è stata data comunicazione ai concorrenti della decisione adottata con la determinazione n. 180/2018 e dell'avvio del relativo procedimento istruttorio richiamato;

considerato, inoltre, che:

- con propria determinazione n. 181 del 29 novembre 2018 in considerazione delle analogie con la gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma, sopra indicata, è stato previsto di sospendere, a seguito della ricezione della sentenza del TAR Emilia Romagna sede staccata di Parma n. 310/2018, la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72, al fine di consentire all'Agenzia di adottare decisioni in merito;
- con ricorso acquisito al protocollo dell'Agenzia con n. PG.AT/2018/0007788.E del 7 dicembre 2018, la Società De Vizia Transfer S.p.A., in qualità di mandataria del RTI De Vizia Transfer/Urbaser S.A. ha promosso ricorso innanzi al tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Parma contro ATERSIR, nonché contro Iren Ambiente S.p.A. per l'annullamento in parte qua della Determina dirigenziale di ATERSIR n. 164 del 30 ottobre 2018 *nella parte in cui ammette Iren Ambiente S.p.A. alle fasi successive a quella della verifica del possesso dei requisiti, della procedura di gara per l'affidamento*

in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi, in parte qua, i verbali di gara e le risposte ai quesiti pervenuti alla stazione appaltante in relazione alla procedura di gara;

- dal suddetto ricorso presentato dalla Società De Vizia Transfer S.p.A., nonché a seguito della successiva presentazione di specifica istanza da parte della medesima società assunta al protocollo dell'Agenzia n. Prot. PG.AT 09.01.2019.0000084, si è appresa la notizia di una condanna penale a carico di un soggetto di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 della Società Iren Ambiente S.p.A., concorrente anch'essa nella procedura di cui all'oggetto;
- che con nota prot. n. PG.AT/2019/0000174 del 11/01/2019, in ordine al procedimento di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Parma, l'Agenzia ha comunicato ai concorrenti la propria decisione di svolgere un procedimento istruttorio sulla situazione giudiziale del soggetto della Società Iren Ambiente S.p.A., del quale si è appreso la notizia di una condanna;
- che con determinazione n. 7 del 25 gennaio 2019 è stato disposto di riattivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, sospesa con Determinazione dirigenziale n. 181/2018, di annullare in *parte qua* la determinazione n. 164/2018, di ammissione dei concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Piacenza, nella parte individuata dalla stessa sentenza TAR n. 310/2018, e di avviare un'ulteriore fase del procedimento per l'approfondimento istruttorio volto alla verifica delle posizioni giudiziali dei soggetti indicati nello stesso provvedimento sia per il concorrente De Vizia Transfer S.p.A. che per Iren Ambiente S.p.A.;

dato che allo stato risultano in corso gli approfondimenti istruttori avviati con Determinazione n. 180 del 29 novembre 2018 e con nota prot. n. PG.AT/2019/0000174 del 11/01/2019 con riferimento alla procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma;

considerato che:

- con ricorso in appello acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. PG.AT\20190000135.E del 10 gennaio 2019, la Società De Vizia Transfer S.p.A. in proprio ed in qualità di mandataria designata del costituendo raggruppamento con Urbaser S.A, ha impugnato mediante ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR ER Parma n. 311/2018, per ottenerne l'annullamento e/o la riforma della stessa sentenza;
- che con ricorso in appello acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. PG.AT\20190000134.E del 10 gennaio 2019, la Società Iren Ambiente S.p.A., ha impugnato mediante ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR ER Parma n. 310/2018, per ottenerne l'annullamento e/o la riforma della stessa sentenza;
- che l'udienza dinanzi al Consiglio di Stato per la discussione di entrambi gli appelli è fissata per il giorno 21 febbraio 2019;

valutato, inoltre, che fra i diversi motivi di impugnazione delle sentenze del TAR Parma nn. 310 e 311 del 26 novembre 2018, proposti dai concorrenti, De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser S.A. in

RTI e Iren Ambiente S.p.A., la cui definizione è rimessa al Consiglio di Stato nell'udienza del 21 febbraio 2019, si riscontrano alcune questioni di notevole rilevanza a fini decisionali in ordine agli approfondimenti istruttori avviati, per il procedimento di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, con Determinazione n. 180 del 29 novembre 2018 con nota prot. n. PG.AT/2019/0000174 del 11/01/2019;

ritenuto, per quanto precedentemente espresso e in considerazione dell'imminenza della seduta del 21 febbraio 2019 dei Giudici di Palazzo Spada, di sospendere la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma e i relativi approfondimenti istruttori, avviati con determinazione n. 180/2018 e con nota prot. n. PG.AT/2019/0000174 del 11/01/2019, onde consentire di acquisire il giudizio del Consiglio di Stato sui motivi di impugnazione posti alla sua attenzione con richiesta di espressione di una sua decisione in merito, con i ricorsi in appello presentati da entrambi i concorrenti, in precedenza indicati, che attengono a questioni di notevole rilevanza a fini decisionali, in ordine all'emissione del provvedimento conclusivo della suddetta istruttoria;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse e in considerazione dell'imminenza della seduta del 21 febbraio 2019 dei Giudici di Palazzo Spada, di sospendere la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Parma e i relativi approfondimenti istruttori, avviati con determinazione n. 180/2018 e con nota prot. n. PG.AT/2019/0000174 del 11/01/2019, onde consentire di acquisire il giudizio del Consiglio di Stato sui motivi di impugnazione posti alla sua attenzione con richiesta di espressione di una sua decisione in merito, con i ricorsi in appello presentati da entrambi i concorrenti, in precedenza indicati, che attengono a questioni di notevole rilevanza a fini decisionali, in ordine all'emissione del provvedimento conclusivo della suddetta istruttoria;
2. di notificare il presente atto agli Operatori economici Iren Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A.;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Rubboli
(documento firmato digitalmente)